

**Regole di utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili presso gli Uffici Giudiziari di Bologna condivise con gli Uffici Giudiziari requiranti nel corso della riunione del Tavolo Tecnico del 16/4/2012**

1. Le attività socialmente utili svolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 468/97 dai lavoratori elencati all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito denominati lavoratori socialmente utili, presso gli Uffici giudiziari di Bologna, non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro e sono rese senza vincolo di subordinazione con riferimento sia alla Regione Emilia-Romagna sia agli Uffici giudiziari di Bologna a cui saranno destinati.
2. Le attività di cui al precedente punto 1. non comportano per i lavoratori socialmente utili la perdita dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o di Indennità di mobilità.
3. Il periodo di assegnazione alle attività socialmente utili non potrà eccedere la durata del trattamento di CIGS o di indennità di mobilità per ogni singolo lavoratore socialmente utile e, comunque, non potrà superare individualmente i 12 mesi .
4. Le attività di lavoro socialmente utile si svolgeranno per un totale complessivo di n. 36 ore lavorative settimanali, secondo le modalità organizzative adottate dagli Uffici giudiziari di Bologna, ai quali i medesimi lavoratori saranno destinati. Non si prevede l'erogazione di compensi relativi a prestazioni superiori alle ore ordinariamente stabilite.
5. L'importo integrativo di cui al punto 2) della D.G.R. n. 1078/2011 erogato dalla Regione Emilia-Romagna, è corrisposto per le giornate di effettiva presenza ai sensi dell'art. 8 c. 6 del D.lgs. n. 468/97; il periodo di riposo compensativo è stabilito nella misura di n. 2 giorni mensili.
6. Le assenze saranno trattate in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. I buoni pasto non spettano.
7. Entro il 20° giorno del mese successivo all'inserimento dei lavoratori socialmente utili, gli Uffici giudiziari provvederanno ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 bis della L. n. 608/1996 e successive modificazioni.
8. Gli Uffici giudiziari, ai fini dell'assicurazione INAIL, invieranno per iscritto alla Regione Emilia-Romagna le indicazioni di dettaglio connesse allo svolgimento delle mansioni svolte e alle loro variazioni, nonché l'eventuale cambiamento della sede presso cui l'attività è eseguita.
9. Gli Uffici giudiziari registreranno la presenza dei lavoratori socialmente utili in un foglio di firma appositamente istituito.
10. I lavoratori socialmente utili, durante l'intero periodo di attività, potranno usufruire di un massimo di 5 giorni di assenza con obbligo di recupero. Le modalità di recupero saranno definite dagli Uffici giudiziari di assegnazione.
11. I lavoratori socialmente utili dovranno giustificare agli Uffici giudiziari di assegnazione le assenze per malattia esclusivamente tramite certificato medico.
12. Gli Uffici giudiziari debbono provvedere a seguire autonomamente le assenze dal servizio di ogni lavoratore, cumulandole di mese in mese e a verificarne il rispetto dei requisiti.

13. Gli Uffici giudiziari comunicheranno alla Direzione generale centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica – Servizio Amministrazione e Gestione, entro il quinto giorno del mese successivo, le presenze/assenze effettuate da ciascun lavoratore socialmente utile.
14. In caso di infortunio sul lavoro gli Uffici giudiziari si atterranno a quanto riportato nella nota Regione Emilia-Romagna 12 aprile 2012, Prot. PG/2012/91669 ad oggetto: "Lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Disposizioni relativi agli infortuni sul lavoro".
15. I lavoratori socialmente utili sono tenuti a comunicare alla Regione Emilia-Romagna ogni variazione nell'importo del trattamento di CIGS o di mobilità percepito ed ogni evento che possa comportare la sospensione, decadenza o cessazione da parte dell'INPS di tali trattamenti. La Regione potrà comunque effettuare verifiche ai competenti Centri per l'Impiego o all'INPS prima di effettuare i pagamenti degli importi integrativi.
16. Ai sensi del D. Lgs. 1.12.1997, n. 468 e s.m., lo svolgimento di attività lavorativa esercitata alla data stabilita per l'inizio dell'attività socialmente utile comporta l'automatica decadenza a svolgere detta attività.
17. Gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2000 sono a carico degli Uffici giudiziari utilizzatori.
18. Ai fini della gestione delle attività di lavoro socialmente utile si farà riferimento, per quanto non espressamente indicato nel presente allegato, alle disposizioni di legge vigenti mentre, per quanto non espressamente stabilito, i relativi trattamenti saranno concordati direttamente con gli Uffici giudiziari.
19. Ai lavoratori socialmente utili verrà consegnata una informativa sui diritti e doveri relativi allo svolgimento delle attività che ogni lavoratore socialmente utile dovrà debitamente sottoscrivere.